

AULA 'A'

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DEDUZIONI

00212.13

M

8 GEN. 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[]

R.G.N. 30645/2007

Cron. 212

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Presidente - Ud. 29/11/2012
- Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere - PU
- Dott. GIANFRANCO BANDINI - Rel. Consigliere -
- Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere -
- Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 30645-2007 proposto da:

elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA presso lo studio dell'avvocato
che lo rappresenta e difende
giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

2012

4069

S.P.A. persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
presso lo studio dell'avvocato
che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 303/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/05/2007 r.g.n. 4989/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/2012 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l'Avvocato

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 12.1 - 7.5.2007, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, per quanto qui ancora rileva rigettò la domanda proposta da _____ di condanna della ex datrice di lavoro _____ spa al pagamento della somma pretesamene dovuta a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza concluso fra le parti.

A fondamento del *decisum* la Corte territoriale osservò che:

- alla luce delle espressioni utilizzate, doveva ritenersi, che il patto di non concorrenza, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice (che lo aveva qualificato giuridicamente quale patto di opzione) costituiva un accordo che impegnava da subito i contraenti, seppure per l'epoca successiva alla cessazione del rapporto e che pertanto, in relazione all'osservanza degli obblighi assunti, non fosse necessaria una ulteriore manifestazione di volontà;
- il patto *de quo* era tuttavia sottoposto a condizione risolutiva potestativa a favore della parte datoriale, che si era riservata, al momento della risoluzione del rapporto, di decidere se avvalersene o meno;
- non potendosi condividere l'avviso del primo Giudice, secondo cui la scelta della Società sarebbe dovuta intervenire al momento della comunicazione del recesso da parte del lavoratore e non già a quello della cessazione del rapporto, doveva ritenersi che tale scelta andava esercitata al momento della scioglimento del rapporto

lavorativo, non necessariamente coincidente con quello di manifestazione della volontà risolutiva; ²

- nella specie la dichiarazione datoriale di non volersi avvalere del patto era intervenuta, tempestivamente, nella stessa data in cui il rapporto era effettivamente cessato, onde il corrispettivo pattuito non poteva essere ritenuto spettante.

Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi e illustrato con memoria.

L'intimata spa ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di plurime disposizioni di diritto (artt. 2125, 1373 e 1344 cc), nonché vizio di motivazione, deducendo che la clausola contrattuale, siccome contenente una condizione meramente potestativa ad effetto risolutivo attribuyente facoltà di recesso unilaterale al momento della risoluzione del rapporto, senza l'obbligo di pagamento del corrispettivo, era da ritenersi nulla per contrarietà a norma imperativa, in quanto finalizzata ad eludere l'obbligo di corrispettività di cui all'art. 2125 cc; infatti doveva riconoscersi che esso ricorrente, essendo vincolato dall'obbligo di non concorrenza, aveva subito una limitazione nelle proprie scelte lavorative, essendo obbligato a non instaurare un rapporto concorrenziale; tale limitazione delle sue facoltà doveva quindi trovare un corrispettivo, ma ciò risulterebbe vanificato se fosse consentito al datore di lavoro di manifestare la



propria volontà di non avvalersi del patto di non concorrenza in epoca successiva alla comunicazione di recesso; alla stregua di tali principi doveva quindi riconoscersi anche la nullità, per contrarietà a norma imperativa di legge, ai sensi dell'art. 1344 cc, della ridetta clausola contrattuale, in quanto finalizzata ad eludere l'obbligo di corrispettività di cui all'art. 2125 cc; l'obbligo di pagamento del corrispettivo doveva essere affermato anche in applicazione del disposto dell'art. 1373 cc, che esclude la possibilità di esercizio della facoltà di recesso ad una della parti allorché il contratto abbia avuto un principio di esecuzione; così come si era verificato nella specie, avendo dato il lavoratore, all'atto delle dimissioni, con la comunicazione alla controparte che non avrebbe esercitato un'attività concorrenziale, esecuzione al relativo patto.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1362 - 1371 cc, nonché vizio di motivazione, assumendo che la Corte territoriale si era erroneamente fermata al significato letterale delle parole usate, senza indagare su quale fosse stata la comune intenzione delle parti; al riguardo la Corte territoriale non aveva tenuto conto che il periodo di preavviso è solo eventuale e che, potendo la relativa indennità sostitutiva essere corrisposta anche successivamente alla comunicazione di recesso, resterebbe incerta la determinazione del momento in cui la datrice di lavoro poteva dichiarare di non volersi avvalere del patto di non concorrenza; onde si sarebbe dovuto ritenere che tale momento coincidesse con la comunicazione del recesso da parte del lavoratore; la Corte

territoriale non aveva inoltre attribuito alla clausola in parola il senso risultante dal complesso dell'atto, né dato adeguato rilievo alla differenza terminologica delle diverse espressioni utilizzate (*"cessazione dell'attuale rapporto di impiego"* all'art. D – *"risoluzione del rapporto"* all'art. F), né, stante il senso ambiguo e oscuro della clausola, aveva doverosamente fatto ricorso ai criteri sussidiari di cui agli artt. 1369 - 1371 cc, dovendosi al riguardo anche tener conto che il patto di non concorrenza, allegato alla lettera di assunzione, era stato predisposto dalla parte datoriale secondo moduli utilizzati per disciplinare la generalità dei rapporti con i propri dipendenti.

2. La questione sollevata con il primo motivo di ricorso è già stata affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte e risolta nel senso che la risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative (cfr, Cass., nn. 9491/2003; 15952/2004), con ciò superandosi un contrario risalente orientamento (cfr, Cass., nn. 1686/1978; 1968/1980; cfr, altresì, Cass., n. 3625/1983).

Al riguardo è stato osservato che la pattuita possibilità di "rinuncia" al patto da parte del datore di lavoro è da ricondurre all'astratta previsione di cui all'art. 1373, secondo comma, cc, ma che è proprio la libertà di recesso del datore di lavoro dal patto di non concorrenza alla data di cessazione del rapporto o per il periodo successivo, all'interno del limite temporale di vigenza del patto, che deve ritenersi non consentita, posto che, alla stregua delle disposizioni dettate dall'art. 1225 cc, la limitazione allo svolgimento dell'attività lavorativa

deve essere contenuta entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo e compensata da un corrispettivo di natura latamente retributiva; pertanto tale norma, interpretata secondo i principi generali, anche di derivazione costituzionale (art. 4 e 35 Cost.), non consente, da una parte, che sia attribuito al datore di lavoro il potere di incidere unilateralmente sulla durata temporale del vincolo, così vanificando la previsione della fissazione di un termine certo; dall'altra, che l'attribuzione patrimoniale pattuita possa essere caducata dalla volontà del datore di lavoro. Ciò perché la grave ed eccezionale limitazione alla libertà di impiego delle energie lavorative risulta compatibile soltanto con un vincolo stabile, che si presume accettato dal lavoratore all'esito di una valutazione della sua convenienza, sulla quale fonda determinate programmazioni della sua attività dopo la cessazione del rapporto.

Nel caso di specie l'obbligo di non concorrenza, ancorché operante per il periodo successivo alla fine del rapporto, si era già perfezionato con la relativa pattuizione, il che impediva al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprimeva la sua libertà; ma detta compressione, appunto ai sensi dell'art. 2125 cc, non poteva avvenire senza l'obbligo di un corrispettivo da parte del datore, corrispettivo che nella specie finirebbe con l'essere escluso ove al datore stesso venisse concesso di liberarsi *ex post* dal vincolo.

Il Collegio, condividendolo, intende dare continuità al suddetto orientamento giurisprudenziale, onde deve ravvisarsi la fondatezza



del primo motivo di gravame, con l'enunciazione del principio di diritto secondo cui *"la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative"*.

3. Il ricorso deve essere pertanto accolto, restando assorbita la disamina del secondo motivo.

Poiché, come emerge dalla narrativa della pronuncia d'appello, la parte datoriale aveva impugnato la sentenza di prime cure anche censurando la misura della liquidazione del corrispettivo del patto di non concorrenza (questione implicante accertamento di fatto e non esaminata dalla Corte territoriale perché assorbita dalla statuizione di non debenza del corrispettivo), la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al Giudice designato in dispositivo, che deciderà conformandosi al suindicato principio di diritto e provvederà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.



Così deciso in Roma il 29 novembre 2012.

IL CONSIGLIERE est.


IL PRESIDENTE

(dr. Gianfranco Bandini)

(dr. Fabrizio Miani Canevari)



IL CANCELLIERE



Depositato in Cancelleria

8



oggi,

8 GEN. 2013

IL CANCELLIERE

